

ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

DESCRIZIONE 1	DESCRIZIONE 2	AC	ASD	APS	ODV
<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE ITALIANA</p> <p><i>Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.</i></p> <p style="text-align: center;">CODICE CIVILE</p> <p><i>Art. 36. (Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute) L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e' conferita la presidenza o la direzione</i></p> <p><i>Art. 37. (Fondo comune). I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finche' questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, ne' pretenderne la quota in caso di recesso.</i></p> <p><i>Art. 38. (Obbligazioni). Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.</i></p>	<p style="text-align: center;">Finalita' ed oggetto Art. 1.</p> <p>Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 Principi generali</p> <p>1. E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attivita' di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne e' promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneita' ed autonomia, e ne e' favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 Norme applicabili</p> <p>1. Le disposizioni del presente Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare. 2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione. 3. Salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII, le disposizioni del presente Codice non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.</p>				

ENTI DEL TERZO SETTORE	ENTI DEL TERZO SETTORE	AC	ASD	APS	ODV
<p align="center"><u>Titolo II</u> <u>DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE</u> <u>IN GENERALE</u></p> <p align="center"><u>Art. 4</u> <u>Enti del Terzo settore</u></p>	<p>Art. 4 Enti del Terzo settore 1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore</p>				
ESTINZIONE - SCIoglimento	ESTINZIONE - SCIoglimento	AC	ASD	APS	ODV
<p align="center"><u>Titolo VI</u> <u>DEL REGISTRO UNICO</u> <u>NAZIONALE DEL TERZO</u> <u>SETTORE</u></p> <p align="center"><u>Art. 49</u> <u>Estinzione o scioglimento dell'ente</u></p>	<p>1. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'ufficio del registro unico nazionale presso il quale l'ente è iscritto affinché provveda ai sensi dell'articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.</p> <p>2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione all'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro</p>				

<p style="text-align: center;"><u>Titolo VI</u> <u>DEL REGISTRO UNICO</u> <u>NAZIONALE DEL TERZO</u> <u>SETTORE</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 50</u> <u>Cancellazione e migrazione</u> <u>in altra sezione</u></p>	<p>1. La cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente del Terzo settore iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore.</p> <p>2. L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 9, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale.</p> <p>3. Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'ente del Terzo settore in una sezione del Registro ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l'ente può formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l'iscrizione nel Registro unico nazionale.</p> <p>4. Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro, è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio</p>				

AC= Associazioni Culturali. **ASD**=Associazioni Sportive Dilettantistiche. **APS**=Associazioni di Prozione Sociale. **ODV**= Organizzazioni/Associazioni di Volontariato.

Per le quattro colonne a destra:

a) Il colore verde, indica che la norma è in vigore;

b) Il colore grigio, indica che la norma sarà in vigore dal 01/01/2018, solo per ONLUS, APS e ODV;

c) Il colore rosso, indica che la norma entrerà in vigore entro un anno dal 03/08/2017 oppure nell'esercizio successivo dell'entrata in esercizio del Registro Unico del Terzo Settore.